



Allegato al Verbale del Consiglio di Corsi di Studio aggregato del 20 febbraio 2019

Allegato al Verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management del 20 febbraio 2019

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN BANCA E FINANZA

Classe di Laurea L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 270/04)

(Ciclo di studio che inizia nell'a.a. 2019-2020)

(Approvato dal CCSA in Economia e management nella seduta del 20 febbraio 2019)

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento in Economia e management nella seduta del 20 febbraio 2019)

(Emanato con D.R. n. 355 dell'8 maggio 2019)

Il Regolamento Didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, secondo il corrispondente ordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli allievi e si articola in:

Art. 1. Presentazione del corso di studio.....	1
Art. 2. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	1
Art. 3. Risultati di apprendimento attesi (Knowledge and Understanding, Applying Knowledge and Understanding, Making Judgements, Communication Skills, Learning Skills)	2
Art. 4. Profili professionali e sbocchi occupazionali.....	3
Art. 5. Requisiti per l'ammissione al corso di studio e modalità di accesso e verifica.....	4
Art. 6. Il credito formativo universitario	5
Art. 7. Attività formative.....	5
Art. 8. Organizzazione del corso	6
Art. 9. Modalità di frequenza.....	7
Art. 10. Altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti.....	8
Art. 11. Attività di orientamento e tutorato.....	8
Art. 12. Ricevimento studenti.....	8
Art. 13. Sbarramenti e propedeuticità.....	9
Art. 14. Obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio	9
Art. 15. Distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto.....	9
Art. 16. Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche.....	12
Art. 17. Modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti.....	12
Art. 18. Prova finale	12
Art. 19. Diploma Supplement	14
Art. 20. Riconoscimento CFU	14
Art. 21. Modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio.....	14
Art. 22. Ammissione a singoli insegnamenti	15
Art. 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica.....	15
Art. 24. Consiglio del corso di studi e suoi organi.....	16
Art. 25. Sito Web del Corso di Studio	16
Art. 26. Rinvio ad altre fonti normative	16
Art. 27. Entrata in vigore	16

Art. 1. Presentazione del corso di studio

Il Corso di Studio in Banca e Finanza si rivolge a coloro che intendono inserirsi professionalmente nel mondo del credito e della finanza e, in particolare, nell'ambito delle banche, degli altri intermediari finanziari e nella funzione finanziaria delle imprese industriali e commerciali.

Il Corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principali fenomeni gestionali e di mercato che interessano gli operatori suddetti, le logiche di allocazione e di investimento finanziario del risparmio, la selezione e l'utilizzo delle informazioni volte a valutare la finanziabilità o meno dei progetti di investimento.

Art. 2. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Il Corso fornisce le conoscenze previste negli obiettivi formativi qualificanti della classe di appartenenza, articolandole in modo interdisciplinare attraverso una solida metodologia di base che valorizza il contributo delle discipline economiche, di quelle quantitative e di quelle giuridiche a integrazione delle discipline economico-aziendali.

La caratterizzazione economico - aziendale del percorso formativo e gli obiettivi formativi specifici del Corso si colgono negli approfondimenti di analisi che fanno riferimento:

- ai principali fenomeni gestionali e di mercato che interessano il settore del credito, delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- alle logiche di allocazione e di investimento finanziario del risparmio;
- alla selezione e all'utilizzo delle informazioni volte a valutare la finanziabilità o meno dei progetti di investimento.

Il percorso formativo consente quindi di approfondire in un'ottica interdisciplinare le problematiche amministrative, organizzative e gestionali degli intermediari finanziari, conferendo competenze professionali che consentono di interpretare i fenomeni monetari e finanziari e di comprendere gli elementi caratterizzanti dei processi produttivi e distributivi delle banche, delle imprese di assicurazione e degli altri intermediari finanziari.

Il corso di studio, coerentemente con gli obiettivi enunciati, è strutturato in modo tale che su una formazione di base che introduce alla conoscenza teorica e applicata delle discipline afferenti alle aree economica, aziendale, giuridica e quantitativa, si sviluppi una formazione mirata che approfondisce le peculiarità dei profili gestionali delle banche e degli altri intermediari finanziari, la regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari, le metodologie di analisi rilevanti per lo specifico comparto dell'intermediazione finanziaria.

Il contributo delle conoscenze linguistiche di base, completa il percorso formativo del laureato triennale in Banca e finanza.



Art. 3. Risultati di apprendimento attesi (Knowledge and Understanding, Applying Knowledge and Understanding, Making Judgements, Communication Skills, Learning Skills)

3.1 Conoscenza e comprensione (Knowledge and Understanding)

La laurea di 1° livello in Banca e Finanza si acquisisce da parte degli studenti che alla fine del triennio dimostrano di avere raggiunto un adeguato livello di approfondimento teorico di tipo post secondario concernente:

- le conoscenze di base di carattere generale e specifico sia in ambito aziendale, sia in ambito economico, quantitativo, giuridico e storico, utili a fini professionali e per il proseguimento degli studi;
- le conoscenze concernenti la misurazione, la valutazione e il controllo dei fenomeni aziendali, con particolare attenzione ai metodi di analisi quali/quantitativa delle scelte strategiche e gestionali, alla contabilità e al bilancio;
- le conoscenze riguardanti l'economia di gestione della banca e degli altri intermediari finanziari, la struttura e il funzionamento dei mercati bancari, finanziari e assicurativi;
- la capacità di comprendere i fenomeni che influiscono sulla gestione delle imprese operanti nel settore finanziario e sull'area finanza delle imprese industriali e commerciali.

Le verifiche in itinere dei risultati di apprendimento si prefiggono di accertare sia le conoscenze acquisite sia la capacità di selezionare autonomamente i presupposti teorici, gli strumenti analitici e le soluzioni operative di volta in volta più appropriati.

3.2 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

Alla fine del percorso formativo in Banca e Finanza gli studenti sono in grado di sviluppare in modo critico l'applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nei riguardi dei fenomeni che presiedono alla gestione degli intermediari finanziari e allo sviluppo delle funzioni finanziarie nelle imprese industriali e commerciali. I principali ambiti di applicazione sono rappresentati dalle operazioni bancarie e finanziarie, dalle operazioni di borsa, dall'investimento finanziario del risparmio, dai processi gestionali e di offerta dei prodotti previdenziali e assicurativi, dalle valutazioni concernenti la struttura finanziaria dell'impresa, le scelte di investimento, le modalità e le caratteristiche di composizione delle risorse finanziarie.

Per favorire lo sviluppo delle capacità di applicazione, il percorso formativo prevede, accanto alle lezioni frontali, esercitazioni in aule informatiche, discussioni di casi aziendali, incontri con imprenditori, manager e professionisti.

3.3 Autonomia di giudizio (MAKING JUDGEMENTS)

La struttura del percorso formativo in Banca e Finanza consente al laureato di acquisire una adeguata autonomia di giudizio, finalizzata all'analisi delle situazioni e dei problemi aziendali e alla valutazione delle scelte gestionali d'impresa e di mercato. Detta autonomia troverà il proprio ambito di esplicazione nella interpretazione delle informazioni quali/quantitative concernenti l'impresa e il mercato, nella selezione e nell'utilizzo dei vari metodi di analisi elaborati dalla ricerca teorica ed applicati nella realtà aziendale, nella valutazione delle alternative a disposizione per la soluzione di detti problemi.

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso l'inserimento nelle diverse attività formative (attività didattiche d'aula e di laboratorio, esperienze formative esterne, preparazione alla prova finale) dello studio di casi aziendali, di momenti di riflessione critica su problemi e di progetti sul campo. Il raggiungimento degli obiettivi formativi è verificato nell'ambito della valutazione finale delle varie attività previste.

3.4 Abilità comunicative (COMMUNICATION SKILLS)

L'acquisizione e il consolidamento da parte dei laureati in Banca e Finanza delle conoscenze fondamentali di tipo generale e specifico in ambito aziendale e, in ottica interdisciplinare, nelle aree economica, quantitativa e giuridica, consente loro di sviluppare le seguenti abilità comunicative:

- capacità di esprimere concetti e argomentazioni sia di carattere generale sia aventi più specifico contenuto aziendale;
- capacità di comunicare in modo compiuto ed efficace informazioni sia di carattere generale aventi rilievo ai mercati, ai settori e agli strumenti finanziari, sia concernenti singoli intermediari, strumenti o funzioni finanziarie.

Le abilità comunicative sono sviluppate particolarmente in occasione delle attività formative che prevedono la preparazione e la presentazione orale di relazioni e documenti scritti. L'acquisizione di tali abilità avviene, inoltre, tramite l'attività svolta dallo studente per la preparazione della prova finale, la discussione della medesima e in occasione dei tirocini e stage offerti.

La lingua inglese viene appresa tramite apposite attività formative e verificata mediante le relative prove d'esame.

3.5 Capacità di apprendimento (LEARNING SKILLS)

I laureati in Banca e Finanza acquisiscono le conoscenze fondamentali di carattere generale e specifico in ambito economico - aziendale ed economico - politico, quantitativo e giuridico atte sia a valorizzare una successiva formazione specifica on the job, sia a costituire una base solida e affidabile per affrontare il 2° livello della formazione universitaria.

Il corso di studio permette agli studenti di inserirsi nel settore del credito, delle banche e degli altri intermediari finanziari, avendo la possibilità di assimilare agevolmente la formazione specifica on the job ed essendo in grado di apprendere autonomamente, anche tramite l'uso di strumenti di e-learning.

Gli obiettivi sono perseguiti in particolare attraverso la attività didattiche di laboratorio, le esercitazioni in aula, la predisposizione dei connessi elaborati e la preparazione della prova finale. Il raggiungimento degli obiettivi è verificato nell'ambito della valutazione delle diverse attività formative e della prova finale.

Art. 4. Profili professionali e sbocchi occupazionali

Il profilo professionale del laureato in Banca e Finanza fa riferimento principalmente ad attività operative e di collaborazione da svolgersi in ambito finanziario e creditizio.

4.1 Funzione in un contesto di lavoro:

Le funzioni che i laureati in Banca e finanza riguardano l'attività amministrativa e finanziaria, sia nell'ambito degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, sia nell'ambito delle imprese industriali e di servizi, nonché con qualificazione professionale autonoma nell'ambito del sistema di offerta di servizi finanziari.

4.2 Competenze associate alla funzione:

I laureati in Banca e finanza possiedono conoscenze di base di carattere generale e specifico sia in ambito aziendale, sia in ambito economico, quantitativo, giuridico e storico, utili a fini professionali e per il proseguimento degli studi. Possiedono inoltre competenze approfondite concernenti l'economia di gestione della banca e degli altri intermediari finanziari, la struttura e il funzionamento dei mercati bancari, finanziari e assicurativi. Ciò consente di comprendere i fenomeni che influiscono sulla gestione delle imprese operanti nel settore finanziario e sull'area finanza delle imprese industriali e commerciali.

4.3 Sbocchi professionali:

Gli sbocchi occupazionali possono essere offerti in particolare da:

- banche, società di leasing, di factoring, di credito al consumo, intermediari di mercato mobiliare, imprese di assicurazione;
- all'interno della funzione finanziaria di imprese industriali e commerciali;
- con qualificazione professionale autonoma nell'ambito del sistema di offerta di servizi finanziari.

Il corso prepara alle professioni di:

- Tecnici della gestione finanziaria - (3.3.2.1.0)
- Tecnici del lavoro bancario - (3.3.2.2.0)
- Agenti assicurativi - (3.3.2.3.0)
- Periti, valutatori di rischio e liquidatori - (3.3.2.4.0)
- Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate - (3.3.2.5.0)
- Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti - (3.3.2.6.1)
- Tecnici della locazione finanziaria - (3.3.2.6.2)
- Contabili – (3.3.1.2.1)
- Economi e tesorerieri – (3.3.1.2.2)

Art. 5. Requisiti per l'ammissione al corso di studio e modalità di accesso e verifica

5.1 Per accedere al corso di studio in Banca e finanza, è necessario il possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

5.2 Il possesso dei prerequisiti richiesti per una proficua frequenza al corso è valutato all'inizio del primo anno tramite una specifica prova obbligatoria, di carattere orientativo e non selettivo, finalizzata alla verifica della preparazione iniziale degli studenti. I contenuti della prova sono annualmente definiti dal Consiglio di corsi di studio aggregato. All'inizio dell'anno accademico, verranno messe a disposizione degli studenti che avranno evidenziato lacune iniziali per il recupero delle carenze nella preparazione, con verifica finale obbligatoria del livello di apprendimento.

5.3 Un risultato insufficiente al test non pregiudica l'immatricolazione al corso di laurea e la partecipazione alle lezioni. Viene però richiesto agli studenti che ottengono un risultato insufficiente nelle aree della matematica e della lingua inglese di migliorare fin dall'inizio degli studi universitari la propria preparazione di base.

Per favorire il recupero delle lacune evidenziate da un risultato insufficiente conseguito nel test di ammissione relativamente a tali aree, il Dipartimento offre corsi di recupero all'inizio del I quadrimestre, ai quali faranno seguito i rispettivi test di verifica finale.

La partecipazione a tale verifica finale è obbligatoria e requisito necessario per poter essere ammessi agli esami di Matematica generale e di Lingua inglese.

Gli studenti immatricolati a seguito di deroghe concesse dal Rettore in base all'art. 2, comma 3, del Regolamento studenti, che non hanno sostenuto il test di accesso sono equiparati agli immatricolati risultati insufficienti nelle aree della matematica e della lingua inglese.

5.4 Tutte le informazioni sono contenute nel bando, pubblicato sul sito www.unibs.it, che disciplina l'accesso.

5.5 L'ammissione al Corso di Studio di studenti stranieri è regolamentata dalle "Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tali norme stabiliscono anche modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana ove detta verifica sia richiesta e le condizioni di esonero.

Art. 6. Il credito formativo universitario

6.1 L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il credito formativo universitario (CFU).

6.2 Per il conseguimento del titolo di studio, è richiesta l'acquisizione di 180 CFU complessivi in tre anni di corso.

6.3 Ad ogni CFU corrisponde, come previsto dall'art. 10 del Regolamento d'Ateneo, un impegno complessivo dello studente di 25 ore così articolate: *a)* - almeno 6/8 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; *b)* le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25, sono dedicate allo studio individuale e/o assistito all'interno della struttura didattica.

Art. 7. Attività formative

7.1 Il percorso formativo del corso di studio in Banca e finanza è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

7.2 Agli insegnamenti del corso di studi sono normalmente attribuiti 6 oppure 9 crediti formativi universitari, a cui corrispondono rispettivamente 40 ore e 60 ore di lezione. Le lezioni possono essere affiancate, ove il Docente lo reputi opportuno, da esercitazioni, per un numero massimo di ore di norma pari alla metà del numero di ore di lezione. Per ciascun insegnamento, è assicurata la coerenza tra i carichi didattici ed i crediti formativi assegnati.

7.3 Sul sito web del Dipartimento di Economia e Management, gli studenti possono trovare le informazioni relative agli insegnamenti, agli eventuali moduli didattici che li compongono e ai relativi scopi e programmi, nonché agli orari di ricevimento dei docenti, unitamente ad ogni altra utile comunicazione.

7.4 Il corso di studio offre agli studenti le seguenti principali forme di attività didattiche: lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari, attività di laboratorio, visite guidate.

7.5 Gli insegnamenti del corso di studio sono articolati in due periodi didattici quadrimestrali. Un eventuale ulteriore periodo, collocato al termine del secondo quadrimestre, può essere dedicato ad attività di recupero e di approfondimento. Il calendario delle relative attività è stabilito annualmente dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

7.6 Al fine di offrire un migliore servizio didattico, il Consiglio di corsi di studio aggregato può stabilire la suddivisione degli insegnamenti in corsi paralleli in base alla numerosità degli studenti.

Art. 8. Organizzazione del corso

8.1 Il piano di studi del corso di studio in Banca e finanza prevede gli insegnamenti seguenti:

SSD	INSEGNAMENTI	CFU
	I anno	62
IUS/01	Diritto privato	9
SECS-P/01	Economia politica I	9
SECS-P/07	Fondamenti di economia aziendale	6
MAT/09	Idoneità d'informatica	2
L-LIN/12	Lingua inglese	9
SECS-S/06	Matematica generale	9
SECS-P/07	Misure economiche d'azienda	12
SECS-P/12	Storia economica	6
	II anno	60
IUS/04	Diritto commerciale	12
IUS/09	Diritto pubblico	6
SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari	9
SECS-P/01	Economia politica II	9
SECS-S/06	Matematica finanziaria e attuariale	6
SECS-P/02	Politica economica	9
SECS-S/01	Statistica	9
	III anno	58
SECS-P/11	Economia delle aziende di credito	9
SECS-P/11	Economia del mercato mobiliare	9
SECS-P/11	Finanziamenti d'azienda	6
SECS-S/01	Inferenza statistica	9
SECS-P/01	Scelte di portafoglio	6
	Insegnamenti a scelta	12
	Stage	3
	Prova finale	4
	Totale	180



8.2 Nella pagina web dedicate alla didattica del Dipartimento di Economia e management sono specificati il docente dell'insegnamento, gli eventuali moduli didattici che compongono l'insegnamento, nonché obiettivi e programmi analitici.

8.3 Gli aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti impartiti nel corso di studio sono disposti nel Manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di corsi di studio aggregato.

8.4 Lo studente può liberamente scegliere anche insegnamenti per un valore maggiore di 12 crediti formativi, ma non eccedente 18. In tal caso, è fatto obbligo allo studente di sostenere tutti gli esami scelti, i quali vanno considerati come soprannumerari e quindi saranno integralmente computati nella determinazione della media di laurea. Sempre nell'ambito della scelta libera e per evitare duplicazioni, lo studente non può scegliere un insegnamento da 6 crediti formativi parte di un corso integrato da 12 crediti presente nel proprio piano di studi.

8.5 Lo studente, iscritto all'ultimo anno di corso, può iscriversi ad esami extracurricolari fino ad un massimo di 18 crediti formativi. Nel caso in cui lo studente decidesse di iscriversi ad un esame extracurricolare, tale esame sarà comunque sempre considerato come tale e non potrà concorrere alla formazione dei crediti formativi necessari al conseguimento della laurea e sarà escluso dal calcolo della media ponderata. Non possono essere scelti come extracurricolari gli esami obbligatori previsti dal piano di studio; inoltre lo studente non potrà scegliere come extracurricolare un insegnamento attivato nei corsi di laurea magistrale.

Ai fini dell'iscrizione agli esami extracurricolari lo studente deve presentare una richiesta opportunamente motivata:

- iscrizione ad esami necessari ad assolvere i requisiti minimi curriculari per l'immatricolazione ad un corso di studio magistrale;
- eventuali altre motivazioni da valutare caso per caso dal Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato.

8.6 Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio è possibile il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti, ma tale riconoscimento è subordinato alla verifica dell'equipollenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di studio da parte del Consiglio di corsi di studio aggregato.

8.7 All'atto dell'immatricolazione, sia gli studenti a tempo pieno sia gli studenti a tempo parziale devono iscriversi agli insegnamenti del primo anno, definiti nel Manifesto degli studi.

Art. 9. Modalità di frequenza

9.1 Eventuali obblighi di frequenza

Per gli studenti non sono previsti obblighi di frequenza per nessuna delle attività didattiche erogate.

Lo studente che intende frequentare è tenuto a seguire le lezioni e, conseguentemente, a sostenere l'esame con il docente al quale è assegnato in funzione della suddivisione per lettera alfabetica. Fermo restando che i docenti di insegnamenti sdoppiati o triplicati sono tenuti a concordare il relativo programma, eventuali cambi di docente possono essere autorizzati, solo per motivate e documentate ragioni di salute o di lavoro, dal Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato.

I docenti possono prevedere programmi differenziati a seconda della frequenza

9.2 Eventuali insegnamenti a distanza

Il corso di studi può utilizzare sistemi di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dal piano di studio.

9.3 Studenti a tempo parziale

9.3.1 Il corso di studio prevede percorsi formativi per studenti part-time in ottemperanza all'art. 28 del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per la frequenza dei Corsi a Tempo Parziale.

9.3.2 Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che – per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri giustificati motivi personali – non possono frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione. Gli studenti che hanno già superato la durata normale del proprio corso di studi non possono optare per l'iscrizione a tempo parziale. Per gli altri studenti, l'opzione è consentita in qualsiasi anno di corso, mentre il cambio di opzione, per il ritorno al tempo normale, è possibile solo dopo la frequenza di due anni a tempo parziale.

9.3.3 Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la frequenza ai corsi a tempo parziale, è prevista una riduzione della contribuzione studentesca

9.3.4 La durata del corso di studi prevista per il conseguimento del titolo da parte degli studenti a tempo parziale è pari a 6 anni. Per ognuno di tali anni, gli studenti potranno acquisire un numero di cfu pari alla metà di quelli previsti per lo studente a tempo pieno, nel rispetto delle annualità e delle acquisizioni di frequenza previste dal Piano di Studi.

9.3.5 Lo studente a tempo parziale è considerato in corso oltre la durata normale del corso di studio a cui è iscritto fino a 6 anni accademici.

Art. 10. Altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti

Gli studenti sono tenuti a controllare la corrispondenza ricevuta all'indirizzo di posta elettronica a loro assegnato dall'Ateneo, all'atto dell'immatricolazione, in quanto canale ufficiale di comunicazione con il corso di studi.

Per ogni altra disposizione, si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento Studenti.

Art. 11. Attività di orientamento e tutorato

L'Università promuove un servizio di orientamento finalizzato a fornire strumenti per accedere alle informazioni relative al corso di studio, alle attività formative, agli strumenti di valutazione della preparazione iniziale e alle opportunità di autovalutazione, alle opportunità di studio all'estero e alle possibilità di occupazione o di prosecuzione degli studi in altri programmi formativi.

Il corso di studio utilizza il servizio di tutorato previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Attività di Tutorato Studentesco a cui si rimanda.

Art. 12. Ricevimento studenti

Ogni docente del corso di studio è tenuto ad assicurare il ricevimento degli studenti in modo continuativo ed adeguato in conformità all'art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 13. Sbarramenti e propedeuticità

13.1 Sbarramenti

Non sono previsti sbarramenti.

13.2 Propedeuticità

Pur suggerendo il rispetto delle propedeuticità consigliate nei programmi dei corsi, che costituiscono un requisito sostanziale all'efficace frequenza dei corsi che le prevedono, tali propedeuticità non costituiranno impedimento formale per l'iscrizione agli insegnamenti ed ai relativi esami.

Art. 14. Obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio

L'obsolescenza, la decadenza e il termine di conseguimento del titolo di studio sono disciplinate dal Regolamento Studenti a cui si rimanda.

Art. 15. Distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto

15.1 Il calendario didattico è articolato secondo due periodi didattici, denominati "quadrimestri". Per ogni insegnamento quadrimestrale, sono previsti cinque appelli la cui collocazione all'interno del calendario didattico, per ciascun anno accademico, viene definita a da parte del Consiglio di Corsi di Studio Aggregato, garantendo un'equilibrata distribuzione temporale degli appelli stessi ed evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione.

Le sessioni d'esame previste sono le seguenti:

- sessione di gennaio-febbraio, 2 appelli per tutti gli insegnamenti
- sessione di giugno-luglio, 2 appelli per tutti gli insegnamenti
- sessione di settembre, 1 appello per tutti gli insegnamenti;

15.2 Il Consiglio di corsi di studio aggregato dispone, per ogni anno accademico, l'istituzione di almeno tre sessioni d'esame per il conseguimento della laurea.

15.3 Nelle sessioni in cui sono previsti due appelli di esame, essi sono distanziati, di norma, di almeno due settimane. Le date delle prove di esame sono rese note almeno 60 giorni prima.

15.4 Gli esami possono essere svolti esclusivamente nelle date d'appello programmate. Eventuali spostamenti della data d'inizio dell'appello devono avere carattere di eccezionalità e devono essere richiesti, con l'indicazione delle relative motivazioni al Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato. Le date e l'orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati.

15.5 In caso di impossibilità del Docente ufficiale dell'insegnamento a essere presente nella data pubblicata, sopravvenuta in tempi tali da rendere disagevole per gli studenti l'indicazione di una nuova data (ad esempio: nella stessa giornata in cui è previsto l'esame o comunque dopo la chiusura delle iscrizioni on line), lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato, proponendo il nominativo di un sostituto fra i docenti ufficiali che compongono la commissione d'esame.

15.6 Eventuali prove in itinere possono svolgersi unicamente nel periodo fissato nel calendario didattico ed in ogni caso mai durante il periodo di lezione. La decisione in merito all'ammissione a tali prove compete al Docente ufficiale dell'insegnamento, il quale può riservarla ai soli studenti dallo stesso ritenuti

frequentanti oppure estenderla a tutti gli studenti. La data di svolgimento di tali prove deve essere resa nota entro l'inizio delle lezioni.

15.7 Gli esami di profitto sono volti ad accertare il grado di preparazione degli studenti. Possono essere orali e/o scritti.

La verbalizzazione dell'esito dell'esame, a cura del Presidente della Commissione, avviene in formato elettronico con apposizione di firma digitale, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

15.8 Le modalità di svolgimento degli esami, l'eventuale effettuazione di prove in itinere, unitamente all'indicazione del materiale didattico obbligatorio e integrativo, devono essere esplicitate adeguatamente nel programma dell'insegnamento pubblicato sul sito del Dipartimento e non possono essere modificate nel corso dell'anno accademico di riferimento. Compete al Docente ufficiale dell'insegnamento assicurare che tutti i componenti della Commissione d'esame si attengano scrupolosamente alle sue indicazioni.

15.9 Lo studente è tenuto a verificare il programma richiesto per il sostenimento dell'esame.

15.10 In caso di esame scritto, il Presidente della Commissione deve assicurare che:

- la comunicazione agli studenti degli esiti della prova avvenga in tempo utile a consentire l'eventuale partecipazione degli studenti all'appello d'esame successivo;
- la visione dei compiti agli studenti eventualmente interessati abbia luogo in una data o almeno in un orario che preceda la registrazione e che deve essere comunicata agli studenti con debito preavviso;
- le prove scritte devono essere conservate per almeno 18 mesi dalla data della prova.

15.11 In caso di esame scritto e orale, oltre a quanto indicato al punto precedente, anche la prova orale dovrà aver luogo in tempo utile a consentire l'eventuale partecipazione degli studenti all'appello successivo.

15.12 Per gli esami che si svolgano unicamente in forma scritta, dopo la pubblicazione dei risultati, lo studente è chiamato ad accettare o meno il voto entro la data indicata. Per gli studenti che non esprimano indicazioni di accettazione o meno, vige la regola del silenzio assenso. Il rifiuto del voto deve essere esplicitamente espresso e non è desumibile dall'iscrizione all'appello successivo.

15.13 Per gli esami che avvengono, in tutto o in parte, in forma orale, lo studente esprime l'accettazione del voto direttamente al Docente esaminatore.

15.14 Il superamento dell'esame, oltre all'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, o l'attribuzione di una idoneità. Il voto finale o l'idoneità viene riportato dal Docente responsabile su apposito verbale.

15.15 Nel verbale andrà riportato, per ciascuno iscritto alla prova, il risultato finale dell'esame espresso in trentesimi, solo nel caso in cui questo sia pari o superiore a 18/30. In caso di mancato superamento dell'esame, andrà indicata la sola insufficienza, non corredata da valutazione. Per gli altri candidati, andranno riportate, a seconda del caso, le indicazioni di "assente" o di "ritirato". Lo studente potrà controllare sul sistema informatico l'avvenuta registrazione dell'esame.

15.16 Lo studente, in regola sul piano amministrativo e contributivo, è tenuto a iscriversi all'esame secondo le modalità previste dal sistema informatico adottato dall'Ateneo. All'atto dell'iscrizione, allo studente può essere richiesta la compilazione di un questionario di valutazione dell'insegnamento.

15.17 La composizione e il funzionamento delle Commissioni d'esame sono indicati nell'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.

La nomina delle Commissioni d'esame è disciplinata dal Consiglio di corso di studi aggregato.

15.18 Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo.

15.19 Il calendario didattico, l'orario delle lezioni e le date degli appelli sono pubblicati sul portale di Ateneo nella sezione "Didattica".

15.20 Nel caso in cui la data dell'esame sia successiva al rientro presso la sede di appartenenza, gli studenti stranieri partecipanti al programma Erasmus potranno essere autorizzati dal Presidente del CCSA, su istanza del docente titolare dell'insegnamento, a sostenere la prova nella propria sede, secondo modalità definite di concerto con il loro Ateneo.

15.21 Gli studenti con disabilità o con DSA, anche di tipo temporaneo, al fine dell'ottenimento di misure compensative e parzialmente dispensative che vadano nella direzione di realizzare una reale condizione di pari opportunità, devono segnalare alla Commissione di Ateneo per le Disabilità le misure di cui intendono avvalersi. La Commissione si interfaccia con il docente titolare dell'insegnamento e comunica allo studente le decisioni concordate con il docente.

15.22 Studenti atleti di alto livello

15.22.1 Ai sensi del Protocollo d'intesa "Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello", siglato da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dal Centro universitario sportivo italiano (CUSI) e dall'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDUSI), gli "studenti atleti di alto livello" possono presentare documentata istanza al Presidente del Consiglio di corsi di studio per concordare, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli studenti e compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d'esame nella medesima sessione, nelle seguenti ipotesi:

- la data già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di una convocazione a cui lo studente è stato invitato, così come attestato dalla federazione di appartenenza;
- la data già fissata nel calendario accademico coincida con il giorno successivo a una convocazione che si svolge a una distanza superiore ai 200 Km.

15.22.2 Ai sensi del citato Protocollo d'intesa, sono considerati "studenti atleti di alto livello":

- rappresentanti delle nazionali che partecipano a competizioni internazionali;
- atleti degli sport individuali compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile e/o assoluti all'inizio dell'anno accademico di riferimento;
- atleti delle Società degli sport professionisti di squadra che partecipano ai campionati di Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, serie A e B, Berretti) o Basket (A1);
- studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici
- "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.



Art. 16. Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche

16.1 Nel primo anno di corso, è previsto un insegnamento di Lingua inglese, da 9 crediti formativi. Il livello di conoscenza della lingua inglese equipollente ai contenuti di tale insegnamento può essere riconosciuto a quegli studenti che siano in possesso di certificazioni internazionali approvate dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

16.2 Possono inoltre essere offerti insegnamenti di Lingua francese, spagnola, tedesca, che sono inseriti nel piano di studi a libera scelta dello studente, per i quali è possibile il riconoscimento agli studenti in possesso delle specifiche certificazioni approvate dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

16.3 Gli studenti in possesso di certificazioni internazionali di conoscenza linguistica (approvate dal Consiglio di corsi di studio aggregato e riportate al seguente indirizzo internet:

<https://www.unibs.it/node/143> sono tenuti a presentarle alla Segreteria Studenti/Didattica per la loro valutazione ed eventuale riconoscimento di frequenza e/o esame.

Art. 17. Modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti

17.1 Stage

La verifica dei risultati dello stage avviene attraverso somministrazione di uno specifico questionario al tutor aziendale o universitario, nel caso di stage interno.

17.2 Periodi di studio all'estero

Gli esami superati durante periodi di studio all'estero, effettuati nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di scambio attivati dal Dipartimento o dall'Ateneo, sono valutati dalla Commissione Erasmus e relazioni internazionali del Consiglio di corsi di studio aggregato, che ne propone al Consiglio stesso il riconoscimento come esami equipollenti a quelli previsti dal Corso di Studio. I crediti formativi relativi alle attività a scelta possono essere acquisiti dallo studente anche durante i periodi di studio all'estero e, in tal caso, l'esame superato verrà registrato nella denominazione originale senza che vi sia alcun riconoscimento di equipollenza.

17.3 Modalità di verifica di altre competenze richieste e relativi crediti

È previsto il conseguimento di una idoneità informatica con l'attribuzione di due crediti formativi.

Art. 18. Prova finale

18.1 Attività formative per la preparazione della prova finale

La prova finale consiste nella predisposizione e presentazione di una relazione, alla quale corrisponde l'attribuzione di quattro crediti formativi universitari. Tale relazione può essere svolta in Italia o all'estero, secondo quanto disposto dal Regolamento per la preparazione di tesi o relazioni finali all'estero.

La relazione può riferirsi all'attività di stage o tirocinio svolte dallo studente presso imprese o enti; alla partecipazione a specifici progetti formativi promossi all'interno o all'esterno dell'Ateneo; o all'approfondimento di tematiche affrontate nell'ambito degli insegnamenti seguito dallo studente nell'ambito del corso di studi in Banca e finanza.



18.2 Ammissione alla prova finale

Gli studenti che abbiano acquisito i crediti formativi previsti dagli ordinamenti didattici del corso di studi, al netto di quelli attribuiti dai medesimi ordinamenti alla prova finale, debbono presentare alla segreteria studenti domanda di laurea secondo le modalità stabilite dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

Per essere ammesso alla prova finale, lo studente interessato deve:

- a) almeno un mese prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, presenta on line sia la domanda di laurea che il titolo della tesi precedentemente concordato con il supervisore;
- b) almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova finale:
 - superare tutti gli esami previsti dal piano di studi;
 - depositare presso la Segreteria studenti un CD ROM che conterrà in un unico file (nel formato previsto) il testo integrale del proprio elaborato, nonché una copia del frontespizio della relazione finale riportante il titolo della stessa;
 - consegnare al supervisore una copia della relazione nel formato (cartaceo o elettronico) che il relatore medesimo indica al candidato;
 - depositare dichiarazione di conformità;
 - provvedere all'upload dell'elaborato definitivo in formato pdf.

Sono resi noti sul sito web di Ateneo, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale.

18.3 Prova finale

L'argomento della relazione finale è concordato con il Supervisore, coerentemente con i contenuti del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del medesimo.

Il Supervisore alla relazione finale è un professore o ricercatore del Dipartimento, la cui identificazione avviene in base alle opzioni manifestate dallo studente, compatibilmente con l'ottenimento dei crediti formativi relativi al settore scientifico-disciplinare di afferenza del professore e ricercatore, nonché con le esigenze di una equilibrata ripartizione dei carichi relativi e in modo da garantire il più ampio ricorso alle competenze disponibili in Dipartimento.

Annualmente è resa nota la distribuzione del carico di lavoro fra i docenti, con riferimento alle relazioni finali di cui sono risultati supervisori nell'anno accademico precedente.

La commissione per la discussione della prova finale, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo, è composta da almeno cinque membri, tra cui il supervisore, e viene nominata dal Magnifico Rettore su indicazione del Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato. Nella composizione della medesima, deve essere in ogni modo garantita la maggioranza di professori di ruolo ai sensi del comma 2 del succitato art. 25. La commissione è presieduta dal professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo ovvero dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato se presente. Il Presidente garantisce la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di corsi di studio aggregato. La commissione si riunisce in seduta pubblica ai sensi del comma 6 dell'articolo 25 del Regolamento didattico di Ateneo. Preso atto della prima valutazione del supervisore, la commissione procede alla discussione sul contenuto della relazione finale presentata dal candidato.

Della seduta viene tenuto apposito verbale, firmato da tutti i componenti la commissione e trasmesso ai competenti uffici a cura del segretario della seduta.

Le sessioni di laurea si svolgono secondo il calendario approvato annualmente.

18.4 Votazione

Ai fini della valutazione finale, la commissione deve accertare il livello di maturità complessiva raggiunto dal candidato. La votazione finale è espressa in centodecimi ed è calcolata come somma di:

- la media dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti dal candidato, calcolata ponderando i voti per il numero di crediti formativi attribuiti all'insegnamento a cui l'esame si riferisce ed espressa in centodecimi, esclusi gli insegnamenti con votazione più bassa fino a 18 crediti formativi per corsi di laurea ex DM 270/04 e riord. ex DM 17/2010. Eventuali crediti riconosciuti senza voto o esami extracurricolari non entrano a far parte della media finale;
- la valutazione compiuta dalla commissione terrà conto della relazione presentata, della discussione e dell'intera carriera dello studente secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

Il punteggio finale è arrotondato all'intero inferiore se la parte decimale del punteggio è inferiore a 0,5 e all'intero superiore se è superiore o uguale a 0,5.

Qualora il voto risultante dal calcolo precedente sia pari a centodieci, la commissione, all'unanimità, può concedere la lode.

La commissione esaminatrice, al termine della discussione, delibera in segreto il voto finale. Alla deliberazione possono partecipare soltanto i membri della commissione che hanno assistito alla discussione. La deliberazione è assunta a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi (66/110).

L'esito della prova finale e la votazione finale sono comunicati al candidato in sede di proclamazione.

I verbali degli esami di laurea sono sottoscritti da tutti i membri presenti e trasmessi alla Segreteria studenti.

Art. 19. Diploma Supplement

Come previsto dal DM 270/2004, per facilitare la mobilità studentesca nell'area europea, l'Università rilascia a ciascun laureato, insieme al diploma, un supplemento informativo (diploma supplement) che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo.

Art. 20. Riconoscimento CFU

L'eventuale riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate è disciplinato dal Regolamento Studenti a cui si rimanda.

Art. 21. Modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio

Gli studenti regolarmente iscritti al corso di studio in Banca e finanza possono presentare al Consiglio di corsi di studio aggregato domanda di riconoscimento della carriera universitaria pregressa - con eventuale abbreviazione di corso - a seguito di:

- passaggi tra corsi di studio dell'Università di Brescia;
- trasferimento da altre sedi universitarie.

L'opzione di passaggio ai corsi di studio ex D.M. 270/04, riordinati ex D.M. 17/10, può essere esercitata solo nel caso in cui lo studente non abbia acquisito nel percorso precedente (ex D.M. 509/1999) un numero di crediti superiore a 50.

Art. 22. Ammissione a singoli insegnamenti

Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, i possessori di titoli universitari possono essere ammessi a seguire singoli insegnamenti attivati presso il Dipartimento e a sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione. Gli interessati possono iscriversi per le seguenti motivazioni:

- a) aggiornamento culturale o ad integrazione delle proprie competenze professionali; in questo caso l'iscrizione ad insegnamenti singoli non è consentita per più di due insegnamenti o più di 18 crediti formativi in ciascun anno accademico;
- b) frequentare gli insegnamenti e superare i relativi esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a lauree magistrali o a scuole di specializzazione; in tali casi il numero di crediti formativi universitari non è soggetto a limitazioni.

Art. 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

23.1 Il Corso di Studio è sottoposto con frequenza periodica non superiore a cinque anni ad una valutazione riguardante in particolare:

- la validità degli aspetti culturali e professionalizzanti che costituiscono il carattere del CdS;
- l'adeguatezza degli obiettivi formativi specifici rispetto ai profili culturali e professionali attesi;
- la coerenza dei profili professionali con gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati;
- l'adeguatezza dell'offerta formativa e dei suoi contenuti al raggiungimento degli obiettivi proposti;
- l'efficienza organizzativa del Corso di Studio e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Consiglio di Corso;
- la *performance* didattica dei docenti nel giudizio degli Studenti;
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.

23.2 Il Consiglio di Corso, con la supervisione del Presidio della Qualità di Ateneo e dei Presidi della Qualità di Dipartimento e tenuto conto delle indicazioni formulate dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nelle proprie relazioni annuali, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per analizzare gli aspetti sopra elencati. Allo scopo di governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*, in tale valutazione si tiene conto del monitoraggio annuale degli



indicatori forniti dall'ANVUR nonché dell'esito delle azioni correttive attivate anche a seguito delle relazioni annuali delle CPDS.

23.3 La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti.

Art. 24. Consiglio del corso di studi e suoi organi

24.1 Il corso di studio in Banca e finanza afferisce al Consiglio di corsi di studi aggregato in Economia e Management.

24.2 Il Consiglio di corsi di studio aggregato è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ed è composto da tutti i docenti a cui è attribuito un incarico didattico afferente al Corso di studi di riferimento e da una rappresentanza degli studenti.

24.3 Il Consiglio di corsi di studio aggregato ha il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio, alla disciplina delle commissioni di esame e per le altre verifiche del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento del titolo di studio.

24.4 L'elezione delle rappresentanze studentesche è disciplinata dal Regolamento Elettorale dell'Università.

Art. 25. Sito Web del Corso di Studio

Il corso di studio dispone di apposita sezione all'interno del sito WEB dell'Ateneo nella quale sono contenute tutte le informazioni utili agli studenti ed al personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo.

In tale sezione, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere indicati:

- l'ordinamento didattico;
- la programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi degli insegnamenti corredati dell'indicazione del materiale didattico necessario per la preparazione all'esame, le date fissate per gli appelli di esame, il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli studenti;
- il regolamento didattico.

Art. 26. Rinvio ad altre fonti normative

Per quanto non esplicitamente previsto si rinvia alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 27. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore: 1 settembre 2019.